

Roma,

Direzione Provinciale 1 di Roma

Ufficio Legale

Alla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONTRODEDUZIONI, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 546/92, dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Roma, Nel giudizio

PARTE RICORRENTE:

S.R.L.

(C.F. 07559771006), con sede in Roma, Via (), in persona del

rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avvocati a
(), presso il cui studio in Milano, Via (), è stato
eletto domicilio.

ATTO IMPUGNATO: Avviso di accertamento n.

(2006).

VALORE DELLA LITE: € 1.174.113,60

OMISSIS

FATTO

Con avviso di accertamento n. _____, emesso sulla base del Processo Verbale di Costatazione n. _____ redatto nei confronti della "_____ S.R.L." a seguito di una verifica parziale avente per oggetto gli anni d'imposta 2005 e 2006, il cessato Ufficio di Roma 2 dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 39, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, accertava il maggior reddito d'impresa della società relativo all'anno 2006, recuperando a tassazione componenti positivi di reddito non dichiarati ai fini Ires.

In particolare, dall'esame del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2005, risultava che la società aveva iscritto debiti per € 1.617.235,00; tuttavia, considerato che il bilancio relativo all'esercizio successivo veniva approvato dall'assemblea dei soci solo in data 15.06.2009 e che alla data di emissione dell'avviso di accertamento non era stato ancora depositato, l'Ufficio ha legittimamente presunto che i suddetti debiti fossero venuti meno per sopravvenuta insussistenza.

La società contribuente propone ricorso avverso l'avviso di accertamento in oggetto deducendo l'infondatezza del recupero a tassazione operato dall'Ufficio.

DIRITTO

Questo Ufficio non può che rilevare l'assoluta infondatezza di quanto *ex adverso* dedotto dalla società contribuente nel proprio ricorso avverso l'avviso di accertamento in oggetto, alla luce delle considerazioni che seguono.

Come compiutamente esposto nella motivazione dell'atto impugnato, il recupero a tassazione effettuato a carico dell'odierna ricorrente per l'anno d'imposta 2006 è scaturito dall'analisi del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2005, da cui è emersa la contabilizzazione nello Stato Patrimoniale, ed in particolare nella voce D) – Debiti, dell'importo complessivo di Euro 1.617.235,00, così distinto:

- debiti esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 1.532.312,00;
- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per Euro 84.923,00.

Considerato che il bilancio chiuso al 31.12.2006 veniva approvato dall'assemblea dei soci solo in data 15.06.2009 e alla data di emissione dell'accertamento non risultava ancora depositato, l'Ufficio ha del tutto legittimamente presunto che i debiti iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2005 fossero venuti meno per sopravvenuta insussistenza.

Conseguentemente, con l'avviso di accertamento oggetto della presente controversia, l'Ufficio, constatata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2007 per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, recuperava a tassazione, ai fini Ires, l'intero importo sopra indicato di Euro 1.617.235,00 quale componente positivo di reddito non dichiarato ed irrogava, altresì, le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 471/1997.

Nel proprio ricorso avverso l'avviso di accertamento, controparte eccepisce l'inesistenza del fatto assunto come fonte della presunzione posta a fondamento del rilievo formulato dall'Ufficio (in quanto il bilancio relativo all'esercizio 2006 è stato depositato presso il registro delle imprese di Roma in data 10.07.2009, e cioè prima della notifica dell'avviso di accertamento in oggetto avvenuta in data 28.07.2009), e l'illegittimità del recupero a tassazione stante l'effettività dei debiti iscritti nel bilancio relativo all'esercizio 2005.

Le esposte censure devono ritenersi del tutto infondate. Invero, dalla motivazione dell'avviso di accertamento impugnato si evince chiaramente che il recupero in esame non è basato esclusivamente sulla circostanza del mancato deposito del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2006 (bilancio che non risultava ancora depositato alla data di emissione dell'avviso di accertamento e cioè alla data del 25.06.2009), ma anche sulla circostanza della **tardiva approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2006**, avvenuta soltanto in data 15.06.2009.

Orbene, è noto che, ai sensi dell'art. 2478-bis cod. civ., il bilancio delle società a responsabilità limitata *<<è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale>>*.

Nel caso di specie, la tardività dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2006 (avvenuta dopo oltre due anni dalla chiusura dell'esercizio sociale) è un fatto incontestato; pertanto, l'Ufficio del tutto legittimamente non ha tenuto conto delle relative

risultanze ed altrettanto legittimamente ha presunto che i debiti iscritti nel bilancio relativo all'esercizio precedente fossero venuti meno per sopravvenuta insussistenza.

Così facendo, infatti, l'Ufficio ha correttamente applicato alla fattispecie in esame il disposto normativo di cui all'art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 917/86, ai sensi del quale <<si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi>>.

Come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 20710 del 03.10.2007, la dimostrazione dell'inattendibilità delle scritture contabili, per effetto della riconosciuta inesistenza di una posta accesa a titolo di passività nel bilancio redatto dal contribuente, costituisce risultanza di fatto utilizzabile ai fini dell'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973, anche per i periodi d'imposta successivi a quello nel quale l'irregolarità contabile è stata compiuta, con l'eventuale assistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. A tale fine, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza la doverosità per il contribuente, in sede di dichiarazione per il periodo d'imposta successivo alla commissione di una irregolarità contabile, di sostenere il prelievo tributario sulla sopravvenienza attiva costituita dal corrispondente importo della passività inesistente precedentemente esposta.

A ciò si aggiunga che, ad avviso dello Scrivente, parte ricorrente non ha fornito la prova concreta della effettività della situazione debitoria esposta nel bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2005: nel ricorso di parte, infatti, non vengono forniti chiarimenti esaustivi in ordine alle variazioni che hanno interessato nel corso dell'esercizio 2006 le posizioni debitorie iscritte nel bilancio relativo al 2005, non risultando in particolare provato né che il finanziamento erogato da _____ sia effettivamente confluito nei finanziamenti della incorporante _____ né che gli altri debiti non risultanti nel bilancio relativo al 2006 (o presenti in misura inferiore rispetto all'esercizio precedente) siano stati effettivamente estinti.

Quanto all'ulteriore eccezione di controparte, volta a pretendere l'abbattimento del maggior reddito accertato in misura pari alle perdite progressive indicate nelle dichiarazioni dei

redditi presentate per le annualità precedenti (€ 6.659,00 esposte nell'Unico 2004 per l'anno 2003, € 46.719,00 esposte nell'Unico 2005 per l'anno 2004 ed € 1.119.802,00 esposte nell'Unico 2006 per l'anno 2005), la stessa non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto: 1) la perdita di € 1.119.802,00 relativa all'anno d'imposta 2005 è già stata utilizzata ad abbattimento del maggior imponibile accertato dall'Ufficio per l'annualità in esame con avviso di accertamento n. _____, 2) relativamente alle perdite dichiarate per gli anni 2003 e 2004 la parte non ha fornito la prova (necessaria ai fini del riconoscimento delle perdite in parola) che le stesse non siano state utilizzate nelle successive annualità d'imposta.


Infine, quanto alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni, preme evidenziare che la sanzione irrogata con l'avviso di accertamento *de quo* è quella prevista dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997 per i casi di **omessa presentazione della dichiarazione dei redditi** (come nel caso di specie), ed è stata peraltro applicata nella **misura minima** prevista dalla norma (pari al 120% delle imposte dovute).

P.Q.M.

si chiede che codesta On.le Commissione, disattesa ogni diversa e contraria istanza, voglia rigettare il ricorso confermando la piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come da nota spese allegata.

IL CAPO UFFICIO LEGALE (*)

(Vincenzo Pinto)



“(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, (Giuseppe Orazio Bonanno)”.